SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1990, n. 190.

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia. Disposizioni in deroga alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di attività sportiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

Art. 2.

1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attività sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91, ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualità di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle società sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualità di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 115 del 19 maggio 1990.*

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 2:

— La legge n. 91/1981 reca: «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2280):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (ANDREOTTI) e dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 19 maggio 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 21 maggio 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 maggio 1990.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 giugno 1990.

Relazione scritta annunciata l'11 giugno 1990 (atto n. 2280/*A* relatore sen. DI LEMBO).

Esaminato in aula e approvato il 14 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4902):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 giugno 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e VII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 giugno 1990.

Esaminato dalla XI commissione il 4 luglio 1990.

Esaminato in aula il 9 luglio 1990 e approvato il 10 luglio 1990.

90G0232

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1990.

Modificazione del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lugana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 15 novembre 1975 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lugana» approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Lugana» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno «Trebbiano di Lugana» (Veronese). Possono concorrere alla produzione di detto vino anche uve a frutto bianco provenienti da altri vitigni con l'esclusione dei moscati e delle malvasie per un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni è delimitata da una linea che partendo da i Capuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere sulla ferrovia.

Il limite segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega a ovest sopra per C. Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per C. Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a C. Boschetti e C. Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de il Casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, C. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da C.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casetto Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Moie, C. Tese e a nord di Villa Arriga giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti situati in terreni con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa-calcarea.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima dell'uva ammessa per la produzione del vino «Lugana» non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata — purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

Le regioni Lombardia e Veneto, con propri decreti, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, possono stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 2 secondo gli usi locali, leali e costanti. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio delle province di Brescia e Verona. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lugana» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 11.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione del tipo spumante, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di gradi 9,5. In tal caso le uve dovranno essere oggetto di specifica denuncia annuale da parte del produttore ed in tale denuncia dovrà essere specificatamente indicata la destinazione alla spumantizzazione. Le operazioni di preparazione del vino spumante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nei territori delle province di Brescia, Mantova, Verona e Treviso.

Art. 6.

Il vino «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'invecchiamento;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: fresco, morbido, armonico, particolarmente delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Lugana» può essere utilizzata per designare il tipo spumante naturale ottenuto secondo le modalità e le procedure indicate nel precedente art. 5.

Il tipo di spumante naturale del vino «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12% e la sua acidità totale non dovrà essere inferiore al 6 per mille.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Lugana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati. È altresì consentita l'indicazione di fattorie e vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto purché non abbiano significato laudativo.

Tutti i contenitori di capacità comprese tra 0,5 e 5 litri utilizzati per il confezionamento della D.O.C. «Lugana» debbono essere di vetro; sono vietate le chiusure con tappo corona e tappo a strappo.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lugana» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1990

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1990
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 184

90A3078

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 luglio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1984 (settennali), 1° agosto 1984 (settennali), 18 febbraio 1986 (quinquennali), 19 agosto 1987 (quinquennali), 1° febbraio 1988 (quinquennali), 1° agosto 1988 (quinquennali) e 1° febbraio 1989 (quinquennali), relativamente alla cedola con godimento nel mese di agosto 1990 e scadenza nel mese di febbraio 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, sottoscritti per l'importo di lire 6.500 miliardi;

n. 621164/66-AU-103 del 10 febbraio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 febbraio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 525 miliardi;

n. 428157/66-AU-141 del 10 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 19 agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 250 miliardi;

n. 250385/66-AU-152 del 27 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.100 miliardi;

n. 253277/66-AU-165 del 27 luglio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 17 agosto 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1988, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

n. 570110/66-AU-178 del 23 gennaio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1989, sottoscritti per l'importo di lire 3.300 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1990 e scadenza nel mese di febbraio 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, n. 621164 del 10 febbraio 1986, n. 428157 del 10 agosto 1987, n. 250385 del 27 gennaio 1988, n. 253277 del 27 luglio 1988 e n. 570110 del 23 gennaio 1989, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1991, è determinato nella misura:

del 5,95% per i CCT settennali 1° febbraio 1984 - codice ABI 12803, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 14;

del 5,55% per i CCT settennali 1° agosto 1984 - codice ABI 12814, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 13;

del 5,40% per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986 - codice ABI 12852, emessi per lire 525 miliardi, cedola n. 10;

del 5,80% per i CCT quinquennali 19 agosto 1987 - codice ABI 12897, emessi per lire 250 miliardi, cedola n. 7;

del 6,20% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988 - codice ABI 13011, emessi per lire 3.100 miliardi, cedola n. 6;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° agosto 1988 - codice ABI 13022, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 5;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989 - codice ABI 13033, emessi per lire 3.300 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.251.350.000.000, così ripartite:

L. 386.750.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

L. 360.750.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984;

L. 28.350.000.000 per i CCT quinquennali 18 febbraio 1986;

L. 14.500.000.000 per i CCT quinquennali 19 agosto 1987;

L. 192.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1988;

L. 57.600.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1988;

L. 211.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1989,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

90A3139

DECRETO 16 luglio 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1985 (decennali), 1° agosto 1986 (decennali), 19 agosto 1986 (settennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1990 e scadenza nel mese di agosto 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 27 luglio 1985, recante un'emmissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1985, sottoscritti per l'importo di lire 3.250 miliardi;

n. 624224/66-AU-116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di lire 4.500 miliardi;

n. 624586/66-AU-117 dell'11 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 19 agosto 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.249.455.000.000;

n. 427978/66-AU-140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.450 miliardi;

Visti in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 19 luglio 1985, del 24 luglio 1986 e del 25 luglio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'11 agosto 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive, alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1990 e scadenza nel mese di agosto 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 316607 del 19 luglio 1985, n. 624224 del 24 luglio 1986 e n. 427978 del 25 luglio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624586 dell'11 agosto 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1991, è determinato nella misura:

dell'11,20% per i CCT decennali 1° agosto 1985 - codice ABI 12834, emessi per lire 3.250 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,20% per i CCT decennali 1° agosto 1986 - codice ABI 12865, emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 5;

del 10,95% per i CCT settennali 19 agosto 1986 - codice ABI 12866, circolanti per L. 1.249.455.000.000, cedola n. 5;

del 12,05% per i CCT decennali 1° agosto 1987 - codice ABI 12895, emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.179.542.135.000, così ripartite:

L. 364.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1985;

L. 504.000.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 136.815.322.500 per i CCT settennali 19 agosto 1986;

L. 174.726.812.500 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

90A3138

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 luglio 1990.

Conversione del fallimento della società S.p.a. Ortogela, in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, modificato in data 19 aprile 1990, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.»;

Vista la sentenza del 3 maggio 1990, con la quale il tribunale di Roma ha riconosciuto applicabili alla società «S.p.a. Ortogela», con sede in Roma, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza del 17 novembre 1988, gli articoli 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «S.p.a. Ortogela» assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che la «S.p.a. Ortogela» risultava controllata dalla S.p.a. Fer.Co., la quale era controllata, a sua volta, attraverso un rapporto fiduciario dalla S.p.a. Immobilfin, controllata dalle società Fidirefina S.p.a. e Sorefisa S.p.a., le quali controllavano la Tecfinance S.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma primo e terzo, del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, all'assoggettamento della società «Ortogela S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «S.p.a. Ortogela», con sede in Roma, costituita il 24 aprile 1981 in Roma con atto del notaio Gianfranco Condemi, repertorio n. 010202, iscritta nel registro delle imprese di Roma il 1° dicembre 1986 al n. 9743/86, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura il 23 dicembre 1986 al n. 625257, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in Roma, corso Francia n. 221.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «S.p.a. Ortogela»:

De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del M.I.C.A., in qualità di esperto;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della Nuova Italsider S.p.a., in rappresentanza dei creditori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3142

DECRETO 11 luglio 1990.

Conversione del fallimento della società S.p.a. Fer.Co., in Roma, in liquidazione coatta amministrativa, nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto-legge 16 febbraio 1987, n. 27, convertito con la legge 13 aprile 1987, n. 148, recante norme urgenti in materia di enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1987, con il quale la società «Tecfinance S.p.a.», con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1988, modificato in data 19 aprile 1990, con il quale si è provveduto a nominare il comitato di sorveglianza presso la società «Tecfinance S.p.a.»;

Vista la sentenza del 3 maggio 1990, con la quale il tribunale di Roma ha riconosciuto applicabili alla società «S.p.a. Fer.Co.», con sede in Roma, già dichiarata fallita dallo stesso tribunale con sentenza del 17 novembre 1988, gli articoli 2, primo comma, lettere *b)* e *c)*, del suddetto decreto-legge n. 233/1986 e 4-*bis* del citato decreto-legge n. 27/1987 e, pertanto, la società «S.p.a. Fer.Co.» assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa e non più al fallimento;

Constatato che la «S.p.a. Fer.Co.» risultava controllata, attraverso un rapporto fiduciario dalla S.p.a. Immobilfin, la quale era controllata, a sua volta, dalle società Fidirefina S.p.a. e Sorefisa S.p.a., le quali controllavano la Tecfinance S.p.a.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma primo e terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, di dover provvedere all'assoggettamento della società «Fer.Co. S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla procedura relativa gli stessi organi già nominati per la società «Tecfinance S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «S.p.a. Fer.Co.», con sede in Roma, costituita il 29 luglio 1986 in Roma con atto del notaio Claudio Cerini, repertorio n. 064872, iscritta nel registro delle imprese di Roma in data 15 ottobre 1986 al n. 8347/86, iscritta al registro ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'11 novembre 1986 al n. 622528, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto quale commissario liquidatore l'avv. Mario Santaroni, nato a Ischia il 14 settembre 1945, con studio in Roma, corso Francia n. 221.

3. Sono nominati componenti del comitato di sorveglianza presso la società «S.p.a. Fer.Co.»:

De Angelis avv. Achille, nato a Marcianise il 26 agosto 1945, con studio in Caserta, via Caduti del Lavoro n. 25/C, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

Morrone dott. Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943, primo dirigente del M.I.C.A., in qualità di esperto;

un rappresentante della Banca nazionale dell'agricoltura, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della S.p.a. Cementi armati centrifugati, in rappresentanza dei creditori;

un rappresentante della Nuova Italsider S.p.a., in rappresentanza dei creditori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3143

DECRETO 12 luglio 1990.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della società «I.M.F. Servizi finanziari S.p.a.», e nomina del collegio dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori nelle persone dei signori:

Sala dott. Goffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14;

Vista la sentenza n. 340/90 del 10 maggio 1990, depositata in data 11 maggio 1990, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato l'insolvenza della società «I.F.M. Servizi finanziari S.p.a.», con sede in Milano, via Settembrini n. 11, e pertanto assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento;

Considerato che la società «I.F.M. Servizi finanziari S.p.a.», risultava controllata al 98% dalla società «Istituto finanziario milanese S.p.a.», che altresì controllava interamente la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», assoggettate entrambe alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere anche all'assoggettamento della società «I.M.F. Servizi finanziari S.p.a.» alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, preponendo alla procedura relativa lo stesso collegio di commissari liquidatori già nominato per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «I.M.F. Servizi finanziari S.p.a.», con sede in Milano, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta società è preposto un collegio di commissari liquidatori, composto dai signori:

Sala dott. Groffredo, nato a Milano il 19 agosto 1924, con studio in Milano, viale Giustiniano n. 7;

Ruo Santoro avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Ferraro dott. Luigi, nato a Monza il 25 agosto 1937, con studio in Monza, via Dante n. 14.

3. Alla stessa procedura è altresì preposto un comitato di sorveglianza composto dai signori:

Porpora prof. cons. Giuseppe, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, con studio in Roma, via del Tritone n. 46, con funzioni di presidente;

Visconti dott. Gennaro, nato a Napoli, il 9 novembre 1939, direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in qualità di esperto;

Gazzoni prof. Francesco, nato a Roma il 30 gennaio 1942, con studio in Roma, via Ombrone n. 14, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3144

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 10 luglio 1990.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 1964/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e del 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali, si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che dall'esame di programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del centro nord e del sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Campania;

Considerato che dalla documentazione dello stesso Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali inviata e dalla nota dell'assessorato regionale ai lavori pubblici della Campania del 22 maggio 1990, n. 6065, si evince che vi è l'assenso della regione e l'indicazione degli enti che devono provvedere agli interventi;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere all'immediata attuazione delle opere realizzabili nel breve periodo;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza da affrontare e della sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza e che, pertanto, è necessario, altresì, abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto, altresì, di dover fissare un termine entro il quale le stesse procedure dell'affidamento devono essere compiute, pena l'intervento di un organo sostitutivo, che si ritiene opportuno di individuare nel provveditore regionale alle opere pubbliche;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata per la quale ci si riporta a quanto già disposto nel decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito dalla legge 25 maggio 1989, n. 205;

Ritenuto infine di dover disporre ogni altro accorgimento sia in ordine alle procedure e allo svolgimento dei lavori, che agli espropri ed ai trasporti, anche in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Ritenuto che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si debba far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania sono disposti gli interventi elencati nell'unito prospetto nel quale sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare ed il relativo costo presumibile.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni quindici dalla

data di pubblicazione della presente ordinanza, e, all'uopo, gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata anche in deroga alle vigenti norme di contabilità di Stato.

2. I progetti delle opere devono essere muniti delle approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, sia da parte degli organi dello Stato, sia da parte degli organi regionali, degli enti locali e di ogni altro ente interessato alla esecuzione delle opere.

3. Qualora entro il termine suddetto i lavori non siano stati ancora affidati vi provvede, quale delegato del Ministro per il coordinamento della protezione civile, il provveditore regionale alle opere pubbliche.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine di cento giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza del termine di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino a quindici giorni dalla scadenza del termine di ultimazione dei lavori e non inferiori al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto. Tali importi verranno versati sul Fondo della protezione civile.

4. In ogni caso il Ministro per il coordinamento della protezione civile si riserva il diritto di fare eseguire le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi a maggiore spesa dell'impresa appaltatrice.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali, debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

2. Gli enti esecutori provvedono, a seguito del decreto di occupazione emesso dal prefetto competente, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente stesso e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, il Ministro per il coordinamento della protezione civile periodicamente e, comunque, con cadenza non superiore ai quindici giorni.

2. L'alta vigilanza sulle opere di cui agli articoli che precedono spetta al Ministro per il coordinamento della protezione civile che l'esercita per il tramite del provveditore alle opere pubbliche competente per territorio.

3. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 6.300 milioni derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo della protezione civile è integrato della sommma anzidetta mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al cap. 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

3. Il Ministero del tesoro provvederà a versare le relative somme al Fondo per la protezione civile.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere sono erogate dal Dipartimento della protezione civile alla regione Campania per essere successivamente trasferite agli enti esecutori a seguito di formali richieste.

2. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori anche a fronte di quota parte delle spese generali; sulla base di successive delibere potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato all'avvenuta approvazione degli atti di collaudo.

8. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Campania dovrà indicare se il relativo progetto sia stato anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ELENCO DEI LAVORI DA EFFETTUARE NELLA REGIONE CAMPANIA

Ente attuatore	Lavori da effettuare	Importo presumibile (milioni)
1. Assessorato lavori pubblici regione Campania	Approvvigionamento macchinari centrali di sollevamento Fratte e Bonea	800
2. Acquedotto Vesuviano	Collegamento reti bassa ed alta fascia costiera vesuviana	3.000
3. Consorzio idrico terra di lavoro	Collegamento ed accumulo acque campo pozzi falda Roccamonfina	500
4. Consorzio idrico terra di lavoro	Completamento alimentazione idrica litorale domizio	2.000
	Totale . . .	6.300

90A3112

ORDINANZA 11 luglio 1990.

Programma per la realizzazione straordinaria di alloggi da assegnare ai cittadini del comune di Monte di Procida sgomberati dalle abitazioni danneggiate dal bradisismo dell'area flegrea. (Ordinanza n. 1965/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista l'ordinanza n. 106 del 18 gennaio 1983, pubblicata nel Bollettino della regione Campania n. 11 del 20 febbraio 1984, con la quale è stata autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile la spesa di L. 6.000.000.000 per la realizzazione di circa cento alloggi in località Cappella nel comune di Monte di Procida a seguito del bradisismo che ebbe luogo nel 1983 nell'area flegrea;

Visto il decreto n. 82 dell'8 gennaio 1987 a firma del capo servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile con il quale è stato approvato il progetto per ottantadue alloggi nella suddetta località Cappella, per un importo totale di L. 6.000.000.000;

Vista la nota n. 12503 del 7 dicembre 1989 del comune di Monte di Procida con la quale si chiede un finanziamento integrativo di L. 1.100.000.000 per la costruzione di ulteriori sedici alloggi al fine di soddisfare l'intera esigenza abitativa di novantotto alloggi, come da progetto originario;

Considerata la necessità di accogliere la predetta richiesta, al fine di risolvere definitivamente le esigenze abitative determinate dal bradisismo nel comune di Monte di Procida;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa integrativa di L. 1.100.000.000 per il completamento del programma edilizio in località Cappella del comune di Monte di Procida.

Art. 2.

Il progetto dei sedici alloggi, da realizzare secondo la tipologia prevista nell'art. 2 dell'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984 citata nelle premesse, è sottoposto all'approvazione del capo servizio opere pubbliche del Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.

L'onere di cui all'art. 1 sarà imputato sulle disponibilità residue di cui al decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3113

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 28 giugno 1990.

Rettifica alla deliberazione 19 dicembre 1989 concernente l'ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera adottata il 19 dicembre 1989, concernente l'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, ai sensi dell'art. 17, commi 31 e 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1990;

Vista la propria delibera in data 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1990, apportante rettifiche alla precedente delibera 19 dicembre 1989;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Al punto 6 della citata delibera 12 aprile 1990, che rettifica il punto 16 della precedente delibera 19 dicembre 1989, le parole «a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al cap. 6872 dello stato di previsione della spesa, per il 1989, del Ministero del tesoro», sono sostituite con le seguenti «a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990».

Roma, 28 giugno 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

90A3079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Capovalle dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ripetitore passivo da parte della S.I.P. (Deliberazione n. IV/54050).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Capovalle (Brescia), mappale 1715, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Capovalle (Brescia), mappale 1715, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Capovalle (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tovo S. Agata dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della strada Redeul-Al Bagn-Motta da parte dell'amministrazione comunale di Tovo S. Agata. (Deliberazione n. IV/54054).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Tovo S. Agata per la realizzazione della strada Redeul-Al Bagn-Motta su area ubicata nel comune di Tovo S. Agata, mappali 57, 68, 86, 87, 88, 89, foglio 16; mappali 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 33, 34, 35, 22, foglio 17; mappali 571, 570, 564, 491, foglio 15, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella difesa della pubblica incolumità (nel caso di evacuazione del paese per emergenza) oltre che nel recupero dei numerosi alpeggi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione sia del tipo di intervento proposto che della sua incidenza visiva sul paesaggio, riscontrabile da punti di pubblico passaggio (SS38);

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tovo S. Agata, mappali 57, 68, 86, 87, 88, 89, foglio 16; mappali 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 33, 34, 35, 22, foglio 17; mappali 571, 570, 564, 491, foglio 15, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Tovo S. Agata copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3090

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valvestino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di ripetitore passivo da parte della S.I.P. (Deliberazione n. IV/54063).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di ripetitore passivo su area ubicata nel comune di Valvestino (Brescia), mappale 484, foglio 2, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedifica-

bilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in argomento;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valvestino (Brescia), mappale 484, foglio 2, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valvestino (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3089

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Magasa dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di linea telefonica da parte della S.I.P., agenzia di Brescia. (Deliberazione n. IV/54065).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.P. per la realizzazione di linea telefonica su area ubicata nel comune di Magasa, mappali 207, 3070, 3068, 3079, 3104, foglio 35, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici finalizzati all'allacciamento di utenze ancora prive del servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Magasa, mappali 207, 3070, 3068, 3079, 3104, foglio 35, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Magasa copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3092

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 1990.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Casargo dall'ambito territoriale n. 6 Lario Orientale, Grigna e Brianza individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di bonifica montana da parte della comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera. (Deliberazione n. IV/54066).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7

della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera per la realizzazione di opere di bonifica montana in località Giumello su area ubicata nel comune di Casargo, mappale 4363/A, fogli 4 e 7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6 Lario Orientale, Grigna e Brianza, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella protezione di ambito pascolivo da fenomeni di dilavamento ed erosione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della modesta entità delle opere da realizzare e del loro compatibile impatto con l'ambiente circostante;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti nell'esame delle caratteristiche geomorfologiche dell'ambito interessato;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6 Lario Orientale, Grigna e Brianza, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Casargo, mappale 4363/A, fogli 4 e 7, dall'ambito territoriale n. 6 Lario Orientale, Grigna e Brianza individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6 Lario Orientale, Grigna e Brianza, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Casargo copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 17 aprile 1990

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

90A3091

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il testo dell'art. 64 relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto l'insegnamento di «lingua inglese».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 18 maggio 1990

Il rettore

90A3082

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1988;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia nella seduta del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 62 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è modificato come segue:

Art. 62. — Gli insegnamenti del triennio:

19) neuropatologia e psicopatologia (semestrale);

23) patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria),

sono soppressi e così sostituiti:

19) neurologia (semestrale);

23) medicina interna.

Inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

6) psichiatria (semestrale);

7) pediatria (semestrale).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 maggio 1990

Il rettore: DOZZA

90A3081

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 108 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie infettive da due a dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24818 del 19 settembre 1989 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie infettive da due a cinque per ciascun anno di corso, anziché dieci unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1061 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 108 relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3147

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 10 aprile 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 107 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al nuovo adeguamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere, facoltà di magistero, alla normativa europea:

La facoltà di magistero dell'Università degli studi di Palermo conferisce le seguenti lauree:

in materie letterarie (durata del corso anni quattro);

in pedagogia (durata del corso anni quattro);

in lingue e letterature straniere (europee), con gli indirizzi filologico-letterario; linguistico-glottodidattico; storico-culturale (durata del corso anni quattro);

in psicologia (durata del corso anni cinque).

Conferisce altresì il diploma di vigilanza scolastica (durata del corso anni tre).

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE (EUROPEE)

Art. 108. — Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Le discipline si articolano nelle seguenti aree didattiche:

a) *Lingue e letterature straniere:* anglistica, a2 francesistica; a3 germanistica; a4 ispanistica; a5 slavistica; a6 lingua neoellenica; a7 lingua romena; a8 lingua portoghese; a9 lingua albanese:

(a1) letteratura anglo-americana;

(a3) letteratura austriaca;

(a2) letteratura belga-vallone;

(a1) letteratura dei Paesi di lingua inglese;
(a2) letteratura francese medioevale;
(a2) letteratura francese moderna e contemporanea;
(a1) letteratura inglese medioevale;
(a1) letteratura inglese moderna e contemporanea;
(a4) letteratura ispano-americana;
(a4) letteratura spagnola moderna e contemporanea;
(a3) letteratura tedesca moderna e contemporanea;
(a1) letteratura anglofone;
(a2) letterature francofone;
(a4) letteratura messicana;
(a6) lingua e letteratura neo-ellenica;
(a5) lingua e letteratura bulgara;
(a6) lingua neoellenica;
(a6) lingua e civiltà greca;
(a6) lingua e letteratura greca;
(a6) storia della lingua greca e neoellenica;
(a6) storia e civiltà bizantina;
(a8) lingua e letteratura portoghese;
(a8) storia della lingua portoghese;
(a8) lingua portoghese;
(a8) letteratura brasiliana;
(a8/a4) letterature latino-americane;
(a8/a4) storia della civiltà latino-americane;
(a9) lingua e letteratura albanese;
(a9) storia della lingua albanese;
(a5) lingua e letteratura serbo-croata;
(a4) lingua e letteratura catalana;
(a8) letterature ibero-americane;
(a5) lingua e letteratura cecoslovacca;
(a2) lingua e letteratura francese;
(a3) lingua e letteratura inglese;
(a3) lingua e letteratura olandese;
(a5) lingua e letteratura polacca;
(a4) lingua e letteratura portoghese;
(a7) lingua e letteratura romena;
(a5) lingua e letteratura russa;
(a4) lingua e letteratura spagnola;
(a3) lingua e letteratura tedesca;
(a5) lingua e letteratura ungherese;
(a2) lingua francese;
(a1) lingua inglese;
(a5) lingua polacca;
(a7) lingua romena;
(a5) lingua russa;
(a5) lingua ucraina;
(a5) lingua bielorussa;
(a4) lingua spagnola;
(a3) lingua tedesca;
(a7) storia della lingua romena;
(a2) storia della lingua francese;
(a1) storia della lingua inglese;
(a5) storia della lingua russa;
(a4) storia della lingua spagnola;
(a3) storia della lingua tedesca.

b) *Italianistica:*

storia della letteratura italiana;
sociologia della letteratura;
semiotica;
teoria della letteratura;
lingua e letteratura italiana;
letteratura italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
storia dei testi teatrali italiani;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia della letteratura barocca;
storia della letteratura umanistica;
letteratura del Rinascimento;
poetica e retorica.

c) *Scienze del linguaggio:*

dialettologia;
dialettologia ispano-americana;
dialettologia iberica;
teoria dei linguaggi;
teoria dei linguaggi formali;
etnolinguistica;
fonetica e fonologia;
sintassi;
glottologia;
lingua italiana;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua polacca;
lingua rumena;
lingua russa;
lingua spagnola;
lingua tedesca;

lingua catalana;
lingua albanese;
lingua neoellenica;
lingua portoghese;
linguistica;
linguistica italiana;
linguistica applicata;
linguistica francese;
linguistica generale;
linguistica inglese;
linguistica teorica;
teoria e didattica del linguaggio teatrale;
linguistica matematica;
linguistica portoghese;
linguistica russa;
linguistica spagnola;
linguistica tedesca;
logica;
psicolinguistica;
semantica e lessicologia;
sociolinguistica;
storia della linguistica;
teoria e didattica del linguaggio cinematografico;
teoria e storia della traduzione.

d) *Scienze glottodidattiche:*

didattica delle lingue moderne;
linguistica applicata;
metodologia degli insegnamenti linguistici;
metodologia e didattica delle lingue straniere.

e) *Scienze dell'educazione:*

metodologia e didattica;
psicologia cognitiva;
metodologia e didattica degli audiovisivi;
pedagogia comparata;
pedagogia speciale;
docimologia;
psicologia dell'educazione;
psicologia scolastica;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia dell'età evolutiva;
sociologia dell'educazione;
teorie dell'apprendimento;
storia della scuola e delle istituzioni educative.

f) *Scienze geografiche:*

geografia;
geografia umana;
geografia economica;
geografia del mondo slavo;
geografia regionale;
geografia dell'America anglo-sassone;
geografia politica;
geografia dell'Europa;
geografia dell'America latina;
geografia dell'America istimica;
geografia delle lingue;
geografia delle popolazioni;
geografia linguistica;
sistemi economici comparati;
storia della geografia;
storia delle esplorazioni geografiche;
tecnica del commercio internazionale;
storia delle istituzioni internazionali;
storia dell'Europa;
storia della comunità europea.

g) *Scienze filosofiche:*

estetica;
ermeneutica filosofica;
epistemologia;
filosofia del linguaggio;
filosofia della scienza;
filosofia della storia;
logica;
metodologia delle scienze umane;
storia della filosofia;
storia della filosofia antica;
poetica e retorica;
filosofia dell'educazione;
filosofia morale;
storia della storiografia filosofica;
storia dell'estetica;
storia delle idee;
teoria dell'informazione;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia dal Rinascimento all'Illuminismo;
storia del pensiero e delle istituzioni politiche;
storia del pensiero e delle istituzioni economiche;
storia della filosofia contemporanea;
storia della scienza e della tecnica.

h) *Lingue e culture classiche:*

grammatica latina;

letteratura latina medioevale e umanistica;

lingua e letteratura latina;

storia della letteratura latina medievale e umanistica;

storia della lingua italiana;

letteratura greca;

letteratura latina cristiana;

letteratura latina medioevale;

filologia latina;

didattica del latino;

lingua e civiltà greca;

epigrafia latina.

i) *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:*

filmologia;

fenomenologia degli stili;

etnomusicologia;

museografia;

scenografia e storia della regia teatrale;

storia del teatro;

storia della danza;

storia del teatro e dello spettacolo;

psicologia dell'arte;

storia del teatro francese;

storia del teatro inglese;

storia del teatro italiano;

storia del teatro musicale;

storia del melodramma;

storia del teatro nord-americano;

storia del teatro ispano-americano;

storia del teatro spagnolo;

storia del teatro russo;

storia del teatro tedesco;

iconografia e iconologia;

storia dell'arte antica;

teoria e storia del restauro;

storia dell'arte bizantina e slava;

storia dell'arte arabo-normanna;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte medioevale e moderna;

storia dell'arte medioevale;

storia dell'arte moderna;

storia della critica d'arte;

storia della musica;

storia e critica del cinema;

teoria e didattica del linguaggio cinematografico;

teoria e tecnica del linguaggio televisivo.

k) *Scienze filologiche;*

biblioteconomia e bibliografia;

teoria e tecnica del restauro del libro;

critica del testo;

filologia francese;

filologia germanica;

filologia iberica;

filologia inglese;

filologia ispanica;

filologia italiana;

filologia medioevale e umanistica;

filologia romanza;

filologia slava;

filologia russa;

filologia tedesca;

filologia bizantina;

filologia latina.

l) *Scienze storiche:*

paleografia e diplomatica;

archivista;

storia contemporanea;

storia degli Stati Uniti d'America;

storia dei Paesi latino-americani;

storia dei partiti e dei movimenti politici;

storia del Cristianesimo;

storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;

storia del Risorgimento;

storia dell'America;

storia dell'età dell'Illuminismo;

storia dell'età della riforma e della controriforma;

storia dell'Europa orientale;

storia della chiesa;

storia della civiltà anglosassone;

storia della civiltà francese;

lingua e cultura araba;

storia della cultura francese;

storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura portoghese;
storia della cultura nord-americana;
storia della cultura russa;
storia della cultura greca;
storia della cultura tedesca;
storia della Russia;
storia della storiografia;
storia delle civiltà precolumbiana;
storia economica;
storia francese;
storia inglese;
storia spagnola;
storia medievale;
storia moderna;
storia romana;
storia greca;
epigrafia latina.

m) *Scienze storico-culturali:*
antropologia culturale;
teoria e storia dei diritti dell'uomo;
storia della moda e del costume;
storia della moda;
etnologia;
storia del giornalismo;
storia e filologia siciliana;
storia dell'Africa mediterranea;
storia della Sicilia;
storia delle religioni;
istituzioni dei Paesi di lingua slava;
istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
istituzioni dei Paesi di lingua francese;
istituzioni dei Paesi di lingua spagnola;
istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
istituzioni dei Paesi di lingua portoghese;
letterature e civiltà del rinascimento;
storia americana;
storia contemporanea;
storia dei Paesi latino-americani;
storia del cristianesimo;
storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'età della riforma e della controriforma;
storia dell'Europa orientale;
storia della chiesa;
storia della pubblicità;
storia della civiltà anglosassone;
storia della civiltà francese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura nord-americana;
storia della cultura russa;
storia della cultura tedesca;
storia della cultura portoghese;
storia della cultura neo-ellenica;
storia della filosofia;
storia della filosofia dal rinascimento all'illuminismo;
storia della filosofia contemporanea;
storia della scienza e della tecnica;
storia delle esplorazioni geografiche;
storia della Russia;
storia della scuola e delle istituzioni educative;
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche;
storia delle relazioni internazionali;
storia delle tradizioni popolari;
storia economica;
storia delle idee;
psicologia della letteratura.

n) *Scienze della letteratura:*
letteratura comparata;
metodologia e storia della critica letteraria;
poetica e retorica;
sciologia della letteratura;
storia della letteratura per l'infanzia;
teoria della letteratura;
storia della critica letteraria;
storia della critica letteraria francese;
storia della critica letteraria russa;
storia della critica letteraria inglese;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della critica letteraria greca;
storia della critica letteraria neoellenica.

o) *Scienze della comunicazione:*

storia delle comunicazioni radiofoniche;

teoria e tecniche del linguaggio televisivo;

informatica;

psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;

relazioni pubbliche;

semiologia della letteratura;

semiologia dello spettacolo;

teoria dei sistemi;

semiotica;

teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;

sociologia delle comunicazioni;

teoria della comunicazione;

tecniche del linguaggio audiovisivo;

elaborazione dei testi letterari;

elaborazione di immagini;

tecniche speciali di elaborazione;

teoria e tecniche dell'elaborazione automatica dei dati;

elaborazione automatica dell'informazione;

teoria e tecnica del restauro dell'immagine.

Biennio comune comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con relativa prova scritta ed orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche; area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Secondo biennio articolato in tre indirizzi:

indirizzo filologico-letterario, comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche);

indirizzo linguistico glottodidattico comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione);

indirizzo storico-culturale comprendente le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 aprile 1990

Il rettore: MELISENDA GIAMBERTONI

90A3080

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 11 luglio 1990, n. 22.

Applicazione regolamento comunitario n. 1434/90 del Consiglio del 14 maggio 1990. Regime d'importazione dall'URSS.

Con regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1434/90 del 14 maggio 1990 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» C.E.E. n. L 138 del 31 maggio 1990, sono state apportate talune variazioni al regime d'importazione nelle Comunità di merci originarie dell'URSS.

Pertanto, a modifica del decreto ministeriale 24 dicembre 1987, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, concernente il regime delle importazioni delle merci e del decreto ministeriale 12 dicembre 1989 concernente il regime d'importazione per merci dai Paesi dell'Est per il 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1989, si precisa che i prodotti dell'allegato 1 alla presente circolare vengono liberalizzati e pertanto sono importabili per diretta concessione delle dogane.

Inoltre, per i prodotti dell'allegato 2 alla presente circolare è sospesa l'applicazione delle restrizioni quantitative e la loro importazione viene sottoposta al rilascio dell'autorizzazione automatica da parte del Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni, al quale dovranno pervenire le istanze degli operatori interessati all'ottenimento di tali autorizzazioni.

Il citato decreto ministeriale 24 dicembre 1987 verrà modificato nel senso sopraindicato.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO 1

0701 90 51
.90 59
0710 10 00
0712 10 00
2009 11 19
2208 10 10
2209 00 99
2402 10 00
2523 10 00
.21 00
.30 00
.90 10
.90 30
2529 10 00
.21 00
.22 00
.30 00
2704 00 11
.00 90
2815 12 00
2818 30 00
2824 10 00
.90 00
2833 22 00
.30 10
2840 30 00
2841 20 00
2849 10 00
.90 90
2903 14 00
.21 00
.22 00
.23 00
.29 00
.30 10
.30 31
.30 39
.40 00
2904 10 00
.90 10
2905 14 10
.16 90
.19 90
.22 10
.22 90
.29 00
.49 90
.50 10
.50 30
2907 23 10
2912 11 00
.12 00
.50 00
.60 00
2918 30 00
2921 12 00
.19 30
.30 10
.51 90
.59 00
2922 12 00
.49 10
2929 10 00
2932 11 00
2933 11 10
.61 00
.71 00
.79 00
.90 50
.90 60
.90 70
2934 90 40
.90 50
.90 60
.90 80
2936 26 00
3003 20 00
.31 00
.39 00
.40 00
.90 10
3102 10 91
.10 99
.29 10
.30 10
.40 10
.40 90
.60 00
.80 00
.90 00
3105 60 10
.90 10
3206 49 10
3301 11 10
.12 10
.13 19
3602 00 00
3603 00 10
3604 10 00
.90 00
3606 10 00
.90 10
.90 90
3701 20 00
3801 30 00
3808 30 30
.30 90
3811 21 00
3816 00 00
3818 00 10
3819 00 00
3823 20 00
.30 00
.50 10
.60 11
.60 19
.60 91
.60 99
.90 30
.90 50
.90 60
.90 81
.90 83
.90 87
.90 93
3904 61 00
3907 20 11
.20 19
3909 10 00
3916 10 00
3917 21 10
.32 31
3920 73 10
4002 60 00
4010 91 00
.99 00
4104 31 90
.39.90
4410 10 30
.90 10
4418 30 10
.30 90
4501 10 00
.19 00
.90 00
4502 00 00
4802 30 00
4804 19 39
.29 10
.31 10
.39 10
4805 40 00
.50 00
.80 11

4808 20 00
.30 00
4814 20 00
6401 10 10
.10 90
.91 10
.92 10
.92 90
.99 10
.99 90
6402 11 00
.19 00
.20 00
.30 90
.91 10
.91 90
.99 10
.99 39
.99 50
.99 91
.99 95
.99 99
6403 11 00
.30 00
.51 11
.51 91
.59 11
.91 11
.91 91
.99 31
6601 99 10
.99 90
6801 00 00
6815 91 00
6902 10 00
6904 10 00
.90 00
6908 90 51
6912 00 30
7003 20 10
.20 90
7004 10 30
.90 50
7005 30 00
7016 90 30
7017 20 00
7325 91 00
7326 11 00
.20 30
7604 10 10
.10 90
.21 00
7606 11 10
.11 91
.11 93
.11 99
.12 10
.12 50

.92 00
7607 11 10
.11 90
.19 10
.19 90
.20 10
.20 90
7608 10 10
.10 91
.10 99
.20 10
.20 30
.20 91
.20 99
7609 00 00
7803 00 00
7804 11 00
.19 00
7805 00 00
7902 00 00
7903 90 00
7904 00 00
7905 00 19
7906 00 00
8110 00 19
.00 90
8443 11 00
.21 00
.29 00
.30 00
.40 00
8452 40 00
8508 20 00
.90 00
8543 80 10
8545 19 10
.90 10
8546 90 10
8705 40 00
8710 00 00
8714 20 00
.91 30
.92 10
.92 90
.93 10
.96 10
.96 30
.99 10
.99 30
.99 50
9025 11 91
9205 10 00
9306 30 30
.90 10
9505 10 10
9617 00 11
.00 19

ALLEGATO 2

4411 11 00
.19 00
.21 00
.29 00
.31 00
.39 00
.91 00
.99 00
4804 11 11
.11 15
.11 19
.19 11
.19 15
.19 19
.19 31
.19 35
.21 10
.39 51
.39 59
.41 10
.42 10
.49 10
.51 10
.52 10
.59 10
7003 11 90
.19 90
.30 00
7004 10 50
.10 90
.90 70
.90 91

.90 93
.90 95
.90 99
7005 10 10
.10 31
.10 33
.10 35
.10 91
.10 93
.10 95
.21 10
.21 20
.21 30
.21 40
.21 50
.21 90
.29 10
.29 31
.29 33
.29 35
.29 91
.29 93
.29 95
7016 90 10
8443 12 00
.19 11
.19 19
.19 90
.50 19
.50 90
.90 00

90A3107

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 25 giugno 1990, n. 137.

Controllo e vigilanza sulla produzione delle conserve alimentari vegetali e conseguenti adempimenti.

Alle aziende produttrici

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione VI

Al Ministero della sanità D.G.I.A.N. - Divisione II

Alle regioni autonome

Alle province autonome

1. È stato rilevato, nell'esercizio dell'attività di vigilanza svolta dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari, che non sempre sono adottate misure idonee alla corretta conservazione dei concentrati di pomodoro e alla lavorazione dei residui dei pomodori pelati destinati alla produzione di concentrato.

2. In relazione all'uso dei contenitori in plastica o metallici non asettici per la conservazione dei concentrati di pomodoro e alla relativa stabilità di questi ultimi allo scopo di chiarire le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 10 marzo 1969, n. 96, si forniscono le seguenti precisazioni ed istruzioni che le aziende interessate sono tenute ad osservare al fine di ridurre le cause di alterazione dei prodotti e mantenerne quanto più a lungo possibile le caratteristiche qualitative ed essere ammesse a fruire dei benefici comunitari previsti dalla vigente normativa:

a) i concentrati di pomodoro, con residuo secco pari o superiore a 28% appena prodotti, qualora immessi in fusti di plastica o di metallo non asettici, devono essere contenuti in busta di plastica per alimenti, essere immediatamente trasferiti in locali freschi e ben ventilati e chiusi ermeticamente entro le 48 ore successive alla produzione con eventuale aggiunta di sale (cloruro di sodio);

b) entro i successivi otto giorni detti prodotti devono essere immagazzinati in ambienti coperti, freschi e ventilati, onde evitare l'insorgenza di fenomeni di inquinamento e di fermentazione;

c) ogni fusto deve essere contrassegnato in modo chiaro ed indelebile delle seguenti menzioni: codice aziendale, denominazione del prodotto e data di produzione;

d) i prodotti suddetti non possono pertanto essere tenuti su piazzali, ed in locali non ventilati e non aerati ed esposti quindi all'azione degli agenti meteorologici (sole, caldo, pioggia).

3. A partire dalla campagna di trasformazione 1991 per i concentrati di pomodoro con residuo secco uguale o superiore a 28%, qualora all'atto della produzione non siano stati posti in contenitori destinati tal quali alla vendita al consumatore, deve provvedersi al condizionamento asettico, oppure alla conservazione in locali refrigerati.

4. Le aziende che producono pomodori pelati e che intendano procedere anche alla lavorazione dei residui, devono essere dotate di attrezzature sufficientemente idonee a produrre, durante il ciclo di trasformazione i concentrati di pomodoro.

5. Per i prodotti che non possegono i requisiti richiesti e sono suscettibili di rilavorazione per poter soddisfare le esigenze di conformità, le aziende interessate devono chiedere preventiva autorizzazione all'autorità sanitaria competente per territorio dandone comunicazione al locale ufficio INCA.

6. I delegati dell'INCA, qualora nello svolgimento del controllo accertino che da parte delle aziende interessate non siano state rispettate le disposizioni sopra indicate, non procederanno al riconoscimento dei quantitativi interessati all'aiuto comunitario.

7. Qualora dall'analisi il prodotto risulti non conforme, l'INCA ne dà immediata comunicazione all'azienda interessata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Trascorsi quindici giorni dalla data di ricevimento senza che l'azienda abbia richiesto la ripetizione dell'analisi, l'INCA comunica immediatamente all'autorità sanitaria competente per territorio le infrazioni rilevate.

8. L'INCA è tenuto altresì ad assicurarsi, per le aziende che confezionano conserve di pomodoro in contenitori non litografati, che queste siano in possesso dell'autorizzazione all'uso della sigla e del numero sostitutivi delle indicazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* degli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria «Mondiale '90»
(Estrazione dell'8 luglio 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Roma l'8 luglio 1990 ed esito del Campionato del mondo di calcio 1990:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie L n. 10875:
L. 4 miliardi abbinato alla Germania;

2) Biglietto serie BQ n. 59704:
L. 1 miliardo e 500 milioni abbinato all'Argentina;

3) Biglietto serie BZ n. 07902:
L. 1 miliardo abbinato all'Italia;

4) Biglietto serie BG n. 56171:
L. 500 milioni abbinato all'Inghilterra.

B) *Premi di seconda categoria* di L. 100 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie R n. 89589;
2) Bigl. serie S n. 52428;
3) Bigl. serie T n. 29426;
4) Bigl. serie T n. 96810;
5) Bigl. serie V n. 88539;
6) Bigl. serie AD n. 94779;
7) Bigl. serie AI n. 12129;
8) Bigl. serie AQ n. 31504;
9) Bigl. serie BE n. 11571;
10) Bigl. serie BV n. 80670.

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie L n. 10875 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie BQ n. 59704 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie BZ n. 07902 L. 2.000.000;
4) Biglietto serie BG n. 56171 L. 1.000.000.

Ai rivenditori dei 10 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A3122

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pantelleria

Giusta quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717, del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi presso l'ufficio del comune di Pantelleria (Trapani), delle mappe relative alle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pantelleria, mappe già oggetto di pubblicazione, presso lo stesso comune, per il periodo dal 1° marzo 1989 al 29 aprile 1989.

Nel termine prescritto di giorni centoventi da quelli del deposito delle mappe suddette nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato al Ministro della difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto interministeriale n. 132 del 28 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 62 del 16 marzo 1987.

90A3094

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Intervento in aiuto delle popolazioni iraniane colpite da terremoto

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 28 giugno 1990, ha approvato una integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1990, concernente un aiuto in generi alimentari alle popolazioni dell'Iran colpite dal terremoto. La relativa spesa, prevista in 2,5 miliardi di lire, verrà reperita mediante storno dall'apposito cap. 311 del bilancio dell'AIMA 1990.

90A3096

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 11 maggio 1990 concernente: «Approvazione della deliberazione n. 75 assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 28 luglio 1989 concernente la regolamentazione della materia relativa alle certificazioni per l'erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1990).

All'art. 3 alla deliberazione allegata al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 13, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ultimo comma, terzo rigo, dove è scritto: «..., tutti gli altri elementi *divenuti* necessari dal consiglio di amministrazione dell'INPS...», si legga: «..., tutti gli altri elementi *ritenuti* necessari dal consiglio di amministrazione dell'INPS...».

90A3125

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*